N. 04338/2015REG.PROV.COLL.

N. 02419/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2015, proposto da: ASA (Associazione Servizi Assistenziali) Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano Protto e dall'Avv. Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Luca Mazzeo in Roma, Via Giosué Borsi, n. 4;

contro

Regione Autonoma della Valle D'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48; Regione Autonoma della Valle D'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Struttura Disabilità;

nei confronti di

Indaco Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Torrione e dall'Avv. Chiara Romanelli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Chiara Romanelli in Roma,

Via Pacuvio, n. 34; *Domus Laetitiae* Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus; *L'Esprit À L'Envers* Società Cooperativa Sociale;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA – AOSTA: SEZIONE I n. 00015/2015, resa tra le parti, concernente il verbale della Commissione di gara 5 del 30 settembre 2013, *in parte qua*, per la mancata ammissione dell'appellante alla fase di apertura delle offerte economiche nella procedura per l'affidamento del servizio regionale residenziale di accoglienza e di assistenza continuativa a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare, denominato "*Comunità Protetta*" nonché la determinazione dirigenziale n. 114 del 21.1.2014, che approva l'aggiudicazione definitiva della gara in questione –mcp –

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Valle D'Aosta e di Indaco Società Cooperativa Sociale;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l'odierna appellante ASA (Associazione Servizi Assistenziali) Onlus l'Avv. Protto, per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'Avv. Corea su delega di Marini e, per la controinteressata Indaco Società Cooperativa Sociale, l'Avv. Romanelli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. ASA (Associazione Servizi Assistenziali) Onlus ha impugnato, avanti al T.A.R. Valle d'Aosta, il provvedimento di non ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche nella procedura per l'affidamento del servizio regionale di

assistenza continuativa per disabili, provvedimento motivato con l'attribuzione, alla sua offerta tecnica, di un punteggio pari a 38,7, inferiore a quello minimo previsto per l'ammissione alla fase finale della procedura.

2. Con motivi aggiunti ASA ha anche impugnato la successiva aggiudicazione definitiva dell'appalto al costituendo r.t.i. controinteressato di Indaco Società Cooperativa Sociale con *Domus Letitiae* Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus e *L'Esprit À L'Envers* Società Cooperativa Sociale, chiedendo l'annullamento di tale aggiudicazione, l'aggiudicazione della gara in suo favore o, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura di gara.

3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e Indaco, capogruppo del costituendo r.t.i., per resistere al ricorso.

4. Con sentenza n. 15 del 13.2.2015 il T.A.R. ha respinto il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello ASA, deducendo sei motivi di gravame, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

6. Si sono costituite l'appellata Regione Autonoma della Valle d'Aosta e il r.t.i. controinteressato per chiedere la reiezione dell'appello.

7. Con ordinanza n. 1493 del 9.4.2015 la Sezione, disponendo attività istruttoria, ha sospeso, in attesa di tale incombente, l'esecutività della sentenza impugnata, rinviando la causa, per la trattazione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 29.4.2015.

8. Con successiva ordinanza n. 1902 del 29.4.2015 la Sezione ha confermato la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

9. Nella pubblica udienza del 2.7.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L'appello è infondato e va respinto.

11. Con un primo motivo (pp. 19-25 del ricorso) l'odierna appellante ASA ha riproposto il primo motivo dell'originario ricorso, con riferimento alla propria

mancata ammissione all'apertura dell'offerta economica, l'eccesso di potere per illogicità e perplessità, difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà, l'eccesso di potere per sviamento.

11.1. In tale primo motivo ASA aveva censurato la contraddittorietà della valutazione della propria offerta tecnica, che avrebbe riportato un punteggio inferiore alla soglia minima di 40 punti su 100, necessari per l'ammissione alla successiva fase della gara, laddove, in occasione della precedente procedura di affidamento del medesimo servizio, espletata nell'anno 2009, l'identica offerta presentata dalla ricorrente sarebbe stata ritenuta meritevole di aggiudicazione dell'appalto, sostenendo altresì, con una seconda censura, l'arbitrarietà della motivazione dei punteggi attribuiti, contenente riferimenti a profili non attinenti all'indicatore di volta in volta considerato.

11.2. Il T.A.R. valdostano ha respinto la censura, ritenendo del tutto motivate, ragionevoli e condivisibili le valutazioni espresse dalla Commissione in rapporto ad ogni singolo indicatore di volta in volta considerato.

11.3. Riassumendo, per l'obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2), le censure prospettate circa il giudizio della Commissione in ordine ai singoli indicatori, l'appellante ha lamentato che:

a) quanto all'*analisi dei bisogni dell'utenza e del contesto* di cui all'indicatore n. 1 (pp. 18-20 del ricorso), anzitutto, la Commissione avrebbe penalizzato il progetto di ASA senza considerare che l'indicatore faceva riferimento esclusivamente ai bisogni dell'analisi e dell'utenza e del contesto, ma non alle iniziative e alle attività da espletarsi, e prima ancora agli obiettivi e ai risultati da raggiungere, elementi, questi ultimi, oggetto di dell'indicatore n. 2, e senza debitamente valutare che tale analisi esisteva e si sviluppava in modo coerente e ben argomentato, individuando le necessità sanitarie, assistenziali e sociali delle persone disabili nonché le necessità delle famiglie stesse di questi ultimi e concentrandosi anche sul panorama della

disabilità valdostana;

b) quanto al criterio relativo agli *obiettivi e risultati* (pp. 20-23 del ricorso), poi, la Commissione avrebbe attribuito ad ASA il punteggio penalizzante di 5,06, anche in questo caso senza considerare che nelle 15 pagine della propria offerta tecnica, da p. 4 a p. 19, vengono descritte, una ad una, tutte le componenti progettuali fino ad individuare l'insieme delle azioni da perseguire, la relativa tempistica e i relativi fattori, non senza l'indicazione di un approccio multidisciplinare, con l'indicazione di prestazioni finalizzate alla integrazione sul territorio e al mantenimento del rapporto con i servizi esterni, sicché all'offerta di ASA andavano riconosciuti, se non il massimo dei punti, almeno due o tre punti in aggiunta a quelli assegnati;

c) quanto all'*indicatore della lingua, della cultura e delle tradizioni valdostane* (pp. 23-24 del ricorso), ancora, l'attribuzione del punteggio di 1,75 su 7 all'Associazione, odierna appellante, la Commissione avrebbe eccessivamente penalizzato il progetto di ASA, al quale avrebbe dovuto assegnare due o tre punti in più;

d) quanto all'*indicatore riguardante l'impiego dei volontari*, quale arricchimento del progetto in aggiunta al lavoro degli operatori professionali (p. 24 del ricorso), la Commissione ha attribuito un solo punto ad ASA e ben tre, il massimo, al progetto del r.t.i. controinteressato, benché a quest'ultimo non sarebbe dovuto spettare alcun punto, in quanto non impiega alcun volontario, bensì operatori professionali disponibili ad operare oltre il proprio orario lavorativo;

e) quanto, infine, all'*indicatore relativo alle sinergie con i diversi soggetti presenti sul territorio* (pp. 24-25 del ricorso), altrettanto penalizzante sarebbe il giudizio della Commissione (2 punti su complessivi 8), per il sol fatto che gli stessi accordi sarebbero "*poco numerosi*", mentre l'offerta tecnica del r.t.i. controinteressato consegue, in relazione all'indicatore in oggetto, il massimo del punteggio, venendo valorizzate collaborazioni attinenti al mondo del volontariato, al quale, però, non si sarebbe fatto stranamente ricorso, quale arricchimento del progetto in aggiunta al

lavoro degli operatori professionali, come la stessa Commissione avrebbe rilevato in relazione alla valutazione del precedente indicatore.

11.4. Nessuna di tali censure è in grado di inficiare il giudizio, motivato e ragionevole, espresso dalla Commissione.

11.5. Quanto al punto *a)*, anzitutto, nella seduta riservata del 20.9.2013 la Commissione ha correttamente evidenziato che il progetto presenta un'elencazione di strumenti, anche validamente utilizzati, «*ma non sostenuti da un approccio multidisciplinare al fenomeno della disabilità*», e senza che venga definita una «*reale progettualità di rete*».

11.6. Il giudizio della Commissione non appare manifestamente erroneo né illogico, perché nemmeno l'appellante ha potuto dimostrare che tale approccio e tale progettualità di rete esistano, sicché il punteggio di 5,76 attribuito alla sua offerta appare pienamente giustificato e ragionevole.

11.7. Lo stesso ragionamento vale per l'indicatore di cui al punto *b)* oggetto di censura, sopra menzionato, atteso che la Commissione, con giudizio congruamente motivato, ha rilevato che «*la valutazione multidisciplinare, pur essendo prevista, non appare sufficientemente delineata né sotto il profilo delle figure coinvolte, né delle modalità di incontro, in particolare con le famiglie, ove possibile*» e che «*rispetto all'organizzazione del servizio di assistenza, in relazione al quale vengono sinteticamente individuati alcuni momenti salienti, non si ravvisa una precisa individuazione delle modalità di coinvolgimento concreto delle professionalità, né di aspetti di quotidianità, quali l'igiene personale, l'alimentazione, ecc.* ».

11.8. Le contestazioni svolte sul punto da ASA non colgono nel segno, non riuscendo a smentire in modo convincente il giudizio di genericità, ragionevolmente espresso dalla Commissione, in ordine all'approccio multidisciplinare e alle modalità di coinvolgimento concreto delle singole professionalità nel progetto, sicché, anche in questo caso, il giudizio della

Commissione non pare né macroscopicamente erroneo né illogico.

11.9. Anche in riferimento al punto c), relativo alla progettazione di attività finalizzate alla valorizzazione e alla pratica della lingua, della cultura e delle tradizioni valdostane, il giudizio espresso nella seduta riservata del 24.9.2013 dalla Commissione, secondo cui «*l'enunciato si limita a dichiarare il bilinguismo degli operatori reclutati per il servizio, generiche attività di sensibilizzazione culturale e di valorizzazione del territorio valdostano*», appare sostanzialmente incontestato dall'appellante, le cui osservazioni – il riferimento a varie attività didattiche presso una azienda agricola valdostana e "ulteriori" iniziative storico-culturali – non è certo sufficiente a rimettere in discussione il condivisibile giudizio di genericità espresso dalla Commissione.

11.10. Nemmeno condivisibili appaiono le censure articolate in riferimento al punto *d)*, relativo all'impiego di volontari, in quanto la Commissione ha condivisibilmente rilevato, quanto al progetto di ASA, che «*non sussistono attività di volontariato strutturate, anche se si apprezza la capacità di integrare nella vita della struttura cittadini residenti* in loco», mentre per il progetto del r.t.i. controinteressato ha evidenziato e valorizzato «*l'apporto volontaristico sotto forma di messa a disposizione di tempo da parte di operatori professionali*», a nulla rilevando, in senso contrario, che esso impieghi operatori professionali disponibili ad operare oltre il loro orario lavorativo.

11.11. Anche i rilievi critici svolti dall'appellante in ordine all'indicatore relativo alle sinergie con i diversi soggetti presenti sul territorio, di cui al punto *e)*, non sono suscettibili di positivo apprezzamento, perché essi tralasciano di considerare, nella sua totalità, il giudizio espresso dalla Commissione, secondo cui nel progetto di ASA «*le sinergie elencate sono in parte servizi previsti dai progetti individuali degli utenti, promossi e finanziati dall'Amministrazione regionale*», trattandosi, quindi, di collaborazioni obbligatorie, mentre nel progetto del r.t.i. aggiudicatario ha

valorizzato le sinergie, debitamente documentate e numerose, finalizzate a perseguire specifici obiettivi, sottolineando peraltro che «*tali collaborazioni attingono tanto dal mondo del volontariato quanto dal mondo produttivo e della cooperazione sociale, toccando aree di interesse tra di loro complementari (assistenza e aiuto alla persona, tempo libero, cultura e attività produttive)* ».

11.12. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la valutazione del T.A.R., secondo cui le doglianze mosse da ASA sarebbero eccessivamente generiche ed inidonee a scalfire le ampie motivazioni espresse dalla Commissione, va immune da censura, apparendo legittimo, congruo e scevro da palesi errori o travisamenti fattuali il giudizio tecnico-discrezionale della stessa Commissione, che non ha ammesso AA alla successiva fase della gara, per aver essa riportato un punteggio inferiore alla soglia minima di 40 su 100.

11.13. La censura, quindi, va respinta.

12. Con il secondo motivo di gravame (pp. 25-30 del ricorso) ASA ha dedotto, anche in questa sede, l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, oltre che dei verbali nn. 6 e 7 delle sedute riservate della Commissione di gara, per violazione del disciplinare nella parte in cui, in occasione della verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante non avrebbe accertato se il r.t.i. controinteressato avesse o meno la disponibilità della struttura immobiliare in cui avrebbe dovuto svolgersi il servizio oggetto di gara.

12.1. Assume l'appellante che i giudici di primo grado avrebbero errato nel ritenere che il r.t.i. avesse dichiarato, in sede di offerta, di essere in possesso della struttura immobiliare da adibire a sede di svolgimento del servizio, mentre il r.t.i. avrebbe dovuto essere escluso sia per la genericità e per la contraddittorietà delle dichiarazioni sia, in ogni caso, per la mancata autorizzazione all'esercizio, rilasciata dalla Giunta Regionale, in corso di validità.

12.2. Il motivo è infondato.

12.3. Il r.t.i. controinteressato, conformemente alla previsione dell'art. IV-2 del disciplinare di gara, ha sottoscritto in ogni sua parte il *format* modello 1, integrandolo con una dichiarazione nella quale ha attestato che «*la struttura da adibire a luogo di espletamento del servizio è attualmente sprovvista di autorizzazione ma garantisce il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 308/2011, delle delibere GR 2213/2006 e 2191/2009 nonché del capitolato speciale di gara*».

12.4. La dichiarazione è pienamente conforme a quanto previsto dalla *lex specialis*, sicché non vi è alcuna violazione della legge di gara né alcun motivo di esclusione in danno di Indaco.

12.5. L'autorizzazione non è stata ancora rilasciata perché la struttura nella disponibilità del r.t.i. è ubicata nel distretto regionale n. IV, così come quella dell'appellante ASA e in questo distretto, secondo quanto prevede la vigente normativa regionale in materia di autorizzazione di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, è consentito il rilascio di una sola autorizzazione e, proprio per questo, la Regione non ha ancora potuto autorizzare ancora il r.t.i. Indaco, fintantoché la gestione del servizio risulti prorogata in favore di ASA.

12.6. La DGR n. 564 del 5.3.2010 infatti, nel rideterminare il «*fabbisogno di strutture socio assistenziali semi-residenziali e residenziali dei servizi per disabili, ai sensi L.R. 18/2011 e dell'art. 38 della L.R. 5/2000*», stabilisce che in tale distretto – cioè quello dove sono collocate le strutture di ASA (Comune di Montjovet) e del r.t.i. Indaco (Comune di Arnad) – possa essere autorizzata una sola struttura, sicché solo all'esito del presente giudizio, venuta meno la proroga di cui gode tuttora ASA quale gestrice uscente del servizio, sarà possibile rilasciare la nuova autorizzazione regionale al r.t.i. aggiudicatario, come ha chiarito la Regione nella relazione prot. n. 13264 del 13.4.2015 del competente Assessorato, depositata nel presente giudizio in esecuzione dell'ordinanza n. 1493 del 9.4.2015.

13. Con il terzo motivo di appello (pp. 30-32 del ricorso) ASA ha lamentato, anche

in questa sede, la mancata esclusione del r.t.i. controinteressato per la carente allegazione delle referenze bancarie, essendo stata presentata una sola referenza bancaria invece delle due previste, accompagnata, senza indicazione di giustificati motivi, da una copia autenticata dei bilanci.

13.1. Il T.A.R. valdostano ha ritenuto che, al fine di interpretare il disciplinare di gara in senso conforme all'art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006, la presentazione alternativa di referenze bancarie o di bilanci fosse senz'altro consentita nella procedura di affidamento controversa, senza che la stazione appaltante fosse tenuta a verificare la sussistenza di giustificati motivi che avessero indotto la concorrente a documentare il possesso dei requisiti mediante l'uno oppure l'altro documento, restando tali motivi nella disponibilità della concorrente e spettando, piuttosto, alla Commissione giudicatrice di verificare, in concreto, l'idoneità dei documenti allegati a comprovare la solidità economica e finanziaria del concorrente.

13.2. L'appellante censura anche tale parte della decisione, osservando che, in mancanza di appello incidentale sul punto, il bando deve essere interpretato nel senso che, solo laddove sussistano giustificati motivi, il concorrente può presentare idonea documentazione in luogo delle richieste due referenze bancarie.

13.3. Il T.A.R. si sarebbe così sostituito all'Amministrazione nell'interpretare il bando, pur in assenza di una specifica impugnazione con ricorso incidentale da parte del r.t.i. controinteressato.

13.4. La censura è priva di fondamento.

13.5. L'art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006 prevede che il possesso dei requisiti di capacità economica possa essere provato, alternativamente, mediante produzione di dichiarazioni bancarie (lett. a) o di bilanci di impresa (lett. b) e, solo in assenza di questi due tipi di referenze, il terzo comma consente al concorrente di produrre qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

13.6. Il bilancio di impresa, quindi, non è uno dei documenti alternativi che può essere prodotto solo a seguito dell'allegazione di giustificati motivi, come assume l'appellante, ma è una delle modalità ordinarie, individuate dall'art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006, per attestare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria.

13.7. Ora è vero che il disciplinare di gara fa riferimento alle sole referenze bancarie di due istituti di credito o intermediari autorizzati, ma è altresì vero che lo stesso disciplinare prevede, in aggiunta, che «*ai sensi dell'art. 41, comma 3, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi* […]*di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante quale, a titolo meramente esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli ultimi due esercizi*», spettando alla stazione appaltante valutare, in concreto, se sussistano o meno giustificati motivi.

13.8. Risulta evidente, dalla lettura del disciplinare, che la stazione appaltante ha inteso ammettere la produzione di documenti equipollenti alle referenze bancarie e, in primo luogo, dei bilanci, senza richiedere che il concorrente provasse, contestualmente, l'esistenza di giustificati motivi che gli impedissero di produrre le referenze, ma riservandosi, se del caso e al più, di valutare se sussistessero o meno i giustificati motivi della produzione.

13.9. La produzione dei bilanci da parte del r.t.i. controinteressato, insieme con una sola referenza bancaria, non può essere sanzionata con l'esclusione, alla luce di quanto prevede la *lex specialis* e di una interpretazione della stessa conforme all'art. 41 del d. lgs. 163/2006, né la stazione appaltante, per altro verso, ha rilevato l'assenza di giustificati motivi che consentissero la produzione dei bilanci anziché della seconda referenza bancaria.

13.10. Ne deriva l'infondatezza, con le precisazioni esposte, anche del terzo motivo qui proposto.

14. Con il quarto motivo (pp. 32-36 del ricorso) l'appellante ha dedotto

nuovamente la violazione dell'art. 83 del d. lgs. 163/2006 perché, a suo avviso, i criteri, con i relativi punteggi, per la valutazione della qualità delle offerte tecniche, indicati nella "*parte IX – Criterio di aggiudicazione*" del disciplinare di gara, sarebbero pedissequamente riproduttivi dei criteri e dei punteggi indicati nell'art. 6 della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 3919 del 30.12.1998 e sarebbero, pertanto, del tutto generici, perché astrattamente riferibili agli affidamenti di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, ma non idonei in concreto, in assenza di ulteriori specificazioni, a consentire la valutazione delle offerte tecniche in relazione alle peculiarità delle prestazioni da appaltare.

14.1. Alla Commissione sarebbe stato così lasciato uno spazio valutativo troppo ampio, mentre i criteri generali doveva essere calati nella specificità di ogni singolo servizio, al fine di una corretta valutazione delle offerte tecniche.

14.2. Il T.A.R. ha respinto la censura osservando che tale deliberazione detta alle amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale criteri uniformi, estremamente precisi e dettagliati, articolati in sottocriteri con i relativi punteggi, per la individuazione delle offerte qualitativamente migliori, e che tale deliberazione è espressamente riferita agli affidamenti di servizi socio-educativi e socio-assistenziali e tra tali servizi è certamente compreso quello oggetto di gara.

14.3. La valutazione del primo giudice è corretta e va esente da censura, poiché i criteri dettati dalla delibera menzionata, relativi proprio alla procedura in oggetto, non sono affatto generici né lasciano un eccessivo margine di discrezionalità alla stazione appaltante, ma sono specifici e circostanziati e sono articolati, come ha a ragione osservato il T.A.R., in sottocriteri con correlati punteggi, come mostra l'analisi degli stessi *supra* effettuata nella disamina del primo motivo di gravame proposto da ASA.

15. Con il quinto motivo (pp. 37-39 del ricorso) ASA ha riproposto la censura relativa alla violazione degli artt. 1 e 2, lett. e), dell'Allegato I della deliberazione di

G.R. n. 3919 del 30.12.2009 e l'eccesso di potere per sviamento, assumendo che tra i requisiti di ordine tecnico occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara in questione la parte IV del disciplinare si limiterebbe a richiedere ai concorrenti di «*avere gestito, nel triennio precedente, servizi rivolti a persone con disabilità*», senza prescrivere, però, il pregresso svolgimento di un servizio con caratteristiche similari a quello oggetto di affidamento e nemmeno che la tipologia dei servizi, oggetto di gara, rientri tra le finalità statutarie o nell'oggetto sociale dei partecipanti.

15.1. Il primo giudice ha disatteso la censura osservando, correttamente, che tutti i servizi rivolti a persone disabili sono da ricomprendere nella categoria dei servizi con caratteristiche similari a quello oggetto di affidamento, poiché si tratta proprio di un servizio residenziale di accoglienza e di assistenza continuativa rivolto a persone con disabilità, mentre «*la ricorrente avrebbe voluto restringere l'ambito di partecipazione alla procedura ai soli servizi identici a quello da affidare, essendo l'unico soggetto già gestore, in precedenza, di tale servizio, ma tale prospettazione deve essere ritenuta in contrasto con i princìpi della concorrenza e della massima partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici*» (p. 16 della sentenza impugnata).

15.2. La valutazione del primo giudice è corretta, perché ispirata al *favor partecipationis*, mentre deve respingersi la tesi qui propugnata dall'appellante, che in modo irragionevole e contrario alle stesse previsioni della *lex specialis* vorrebbe restringere l'ambito di partecipazione solo a chi – e, in sostanza, a se stessa – avesse già svolto proprio servizi in una struttura residenziale di accoglienza e assistenza continuativa.

15.3. La censura, quindi, va anche essa respinta.

16. Infine con il sesto motivo (pp. 39-40 del ricorso) l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili le censure dedotte nella memoria conclusiva del 30.9.2014, relative alla valutazione di congruità dell'offerta,

per la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle sue controparti, mediante la notifica dei motivi di impugnazione.

16.1. Assume l'appellante che non sarebbe stata necessaria alcuna notifica, perché la valutazione di congruità dell'offerta economica era già stata contestata, seppure senza la precisa indicazione dei dati contestati, con la conseguente ammissibilità delle censure proposte in ordine alla anomalia dell'offerta del r.t.i. controinteressata, offerta che doveva essere esclusa per la mancata adeguata giustificazione dei ribassi operati.

16.2. La censura, prima ancor che infondata, è inammissibile.

16.3. Anche volendo condividere il presupposto dal quale muove l'appellante e, cioè, che la memoria conclusiva non recasse motivi aggiunti, da notificarsi alle controparti, ASA non ha esposto, nell'atto di appello, quali siano le ragioni della presunta anomalia dell'offerta, essendo state in questa sede genericamente dedotte le "censure" allegate in primo grado, senza ulteriore specificazione.

16.4. In ogni caso anche tale presupposto è errato, perché le ragioni per le quali ASA aveva censurato, nella memoria conclusiva depositata avanti al T.A.R., la valutazione di congruità dell'offerta erano nuove e, integrando quindi motivi aggiunti, dovevano essere ritualmente notificate alle altre parti del giudizio, con conseguente inammissibilità delle stesse, come ha ritenuto il primo giudice, con valutazione che va esente da censura.

16.5. Anche tale motivo, quindi, va respinto.

17. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con piena conferma della sentenza qui impugnata.

18. Le spese del presente grado di giudizio, per la particolare complessità dei profili tecnici sin qui esaminati, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto da ASA (Associazione Servizi Assistenziali) Onlus, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)